|  |  |
| --- | --- |
| logo_crmarche | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2018/2019  Comunicato Ufficiale N° 02 del 30/07/2018 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc519088184)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc519088185)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc519088186)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 2](#_Toc519088187)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 13](#_Toc519088188)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**RATIFICHE F.I.G.C.**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti variazioni:

**Cambio di denominazione sociale**

A.S.D. ALTAVALCONCA in ASD.AC MONTE CERIGNONE VALCONCA

G.S.D. PONTEROSSO CALCIO ANCONA in A.S.D. PONTEROSSO ANCONITANA

A.S.D. GIOVANEOFFAGNA SAN BIAGIO in A.S.D. GIOVANE OFFAGNA S.B.A.

A.S.D. ACADEMY FANO in A.S.D. NEW ACADEMY

A.C.D. HELVIA RECINA 1975 in A.C.D. HR MACERATESE

A.S.D. FC ATLETICO PICENO in A.S.D. ATLETICO CENTOBUCHI

A.S. ORSINI CALCIO in A.S.D. ORSINI MONTICELLI CALCIO

A.S.D. RIONE PACE in A.S.D. VIGOR MACERATA

A.S.D. PAGLIARE CALCIO in A.S.D. AUDAX PAGLIARE

A.S.D ACADEMY CIVITANOVESE in SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE

A.S.D. SAN GINESIO CALCIO in SSDARL SAN GINESIO CALCIO

POL. BORGO SOLESTA in SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA

**Cambio denominazione e sede sociale**

A.S. CIABBINO in A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI

Folignano (AP) (Ascoli Piceno)

**Fusioni**

S.S.D. PISAURUM F.C.) in matr. 949214 A.S.C. USAV PISAURUM

USAV PESARO)

A.S.D. CENTOBUCHI 1972 ) in matr. 949212 A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP

A.S.D. CENTOPRANDONESE)

**CU N. 20 DEL 19.7.2018 F.I.G.C**

**ADEGUAMENTO PREMIO DI PREPARAZIONE**

A decorrere dal 1° luglio 2018 il parametro aggiornato è stabilito nella misura di **€ 553,00**.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 18 del 05.07.2018 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si pubblica in allegato il C.U. n. 7 della F.I.G.C. inerente la deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle NOIF.

**C.U. n. 27 del 12.07.2018 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si pubblica in allegato il C.U. n. 13 della F.I.G.C. inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019

**CIRCOLARE N. 10 DEL 09.07.2018 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si pubblica, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 6-2018 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto *“Applicazione del favor rei – Sentenza della Corte di Cassazione giugno 2018”.*

**CIRCOLARE N. 11 DEL 16.07.2018 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si pubblica, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 7-2018 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto *“Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 – cd. Dignità – Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle Società Sportive Dilettantistiche”*

**CALCIATORI MINORI STRANIERI – TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE PRIMO TESSERAMENTO – S.S. 2018/2019**

Si allega la nota ripilogativa predisposta dall’Ufficio centrale FIGC in tema di primo tesseramento e trasferimento internazionale di calciatori minori (rif. Art. 19, Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori) con particola riferimento alle pratiche di competenza della LND e a quelle in campo alla Commissione Minori della FIGC.

Nell’inviatare a prendere buona nota dei contenuti richiamata nota al fine di garantire il rispetto delle normative applicabili in materia, si rammenta che alla prescritta documentazione **dovrà essere aggiunta anche l’allegata dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con Società professionistiche.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 26.07.2018

Sono presenti: Cellini (Presidente) – Panichi – Sassaroli – De Grandis – Moretti – Capretti (C5) – Borroni (CF) – Castellana (Segretario)

**AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI A SEGUITO DELLA MANCATA ISCRIZIONE NEI CAMPIONATI NAZIONALI**

**Il Consiglio Direttivo nella seduta del 26/07/2018, al fine di tutelare le Società iscritte ai Campionati Regionali ed evitare campionati con squadre in sovrannummero che determineranno inevitabili turni infrasettimanali, ha stabilito che le squadre di calcio a cinque che non perfezioneranno l’iscrizione ai Campionati Nazionali di competenza e faranno richiesta di iscrizione ai Campionati Regionali saranno ammesse alla categoria più bassa.**

**Fermo restando quanto sopra espresso, nel caso che le domande di ripescaggio non siano sufficienti a completare gli organici previsti dai format decisi dal Comitato Regionale Marche, si potrà procedere all’ammissione a categorie diverse dall’ultima.**

**ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI – 2018/2019**

Si portano a conoscenza delle Società le linee guida adottate per l’iscrizione ai Campionati di competenza della stagione sportiva 2018/2019.

Ai sensi dell’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

1. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
2. l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
3. il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
   * + - **Tassa associativa alla L.N.D.**
       - **Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza**
       - **Assicurazione tesserati**
       - **Acconto spese per attività regionale e organizzazione**

Si evidenzia che i versamenti di tutte le suddette voci dovranno essere **tassativamente effettuati all’atto dell’iscrizione ai campionati.**

All’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo di gioco ove disputare ove disputare le gare ufficiali.

Si sottolinea che è obbligatoria **l’iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line**, secondo le modalità previste.

Si informa che alla scadenza dei distinti termini **ordinator**i fissati per l’iscrizione on-line, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle iscrizioni.

***Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine indicato dal Comitato stesso.***

Sarà quindi il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale che deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019.

Come sopra ricordato le Società, all’atto dell’iscrizione ai Campionato, dovranno indicare la disponibilità di un campo di gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, venga rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o dall’ente proprietario l’attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza e l’agibilità – del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai campionati 2018/2019 la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

Sarà cura della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso successiva comunicazione, produrre il testo da utilizzare per la stagione sportiva 2018/2019.

**DATE SCADENZA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019**

Si pubblicano, di seguito, le date di iscrizione ai campionati che dovrà essere eseguita con le consuete modalità on line con de materializzazione:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dal 12 al 31 Luglio 2018**  **(ore 19,00)** | **Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:**  **CALCIO A 5 SERIE C1**  **CALCIO A 5 SERIE C2**  **CALCIO A 5 UNDER 21**  **CALCIO A 5 UNDER 19 (JUNIORES)**  **COPPA ITALIA/MARCHE SERIE C**  **COPPA MARCHE UNDER 21**  **COPPA MARCHE UNDER 19 (JUNIORES)** |
| **Dal 12 Luglio al 24 Agosto 2018**  **(ore 19,00)** | **Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:**  **CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE - CAMPIONATO E COPPA -** |
| **Dal 12 Luglio al 31 Agosto 2018**  **(ore 19,00)** | **Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:**  **CALCIO A 5 SERIE D - CAMPIONATO E COPPA -**  **CALCIO A 5 UNDER 17 (ALLIEVI) - CAMPIONATO E COPPA -**  **CALCIO A 5 UNDER 15 (GIOVANISSIMI) - CAMPIONATO E COPPA -** |
|  |  |  |
|  | **Data da determinare** | **Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:**  **CALCIO A 5 GIOVANILE FEMMINILE** |

**TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C A M P I O N A T I | **TASSA**  **ASS. LND** | **TASSA**  **ISCRIZIONE** | **ANTICIP.**  **C/ SPESE**  **ORGAN.** | **ASSICUR.**  **FOREFETT.**  **DIRIGENTI** | **ASSICURAZ.**  **CALCIATORI** |
| CALCIO A 5 REG. SERIE C1 | **300,00** | **850,00** | **300,00** | **90,00** | **PROSPETTO** |
| CALCIO A 5 REG. SERIE C2 | **300,00** | **600,00** | **300,00** | **90,00** | **PROSPETTO** |
| CALCIO A 5 PROV. SERIE D (\*) | **300,00** | **450,00** | **200,00** | **90,00** | **PROSPETTO** |
| JUNIORES CALCIO A 5 | **===** | **300,00** | **200,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| CALCIO A 5 FEMM. SERIE C (\*)  ALLIEVI PROVINCIALI e C5  GIOVANISSIMI PROVINCIALI e C5  UNDER 21 | **300,00** | **400,00**  **100,00**  **100,00**  **===** | **200,00**  **===**  **===**  **200,00** | **90,00**  **===**  **===**  **===** | **PROSPETTO** |

**(\*) Deroghe per le Società nuove affiliate**

**Tassa di affiliazione alla F.I.G.C.** (per le nuove affiliate) **€. 65,00**

**Tassa iscrizione alla COPPA ITALIA €. 100,00**

**Tassa iscrizione alla COPPA MARCHE €. 100,00**

Si riporta la tabella degli importi minimi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza; a detti importi, come già evidenziato, devono essere aggiunte le spese di assicurazione calciatori che compaiono nel prospetto che viene visualizzato al momento dell’iscrizione, l’eventuale saldo passivo al 30.06.2018 e le eventuali pendenze debitorie di cui in precedenza.

SERIE C1 C/5 €. 1.540,00 + spese assicurazione calciatori

SERIE C2 C/5 €. 1.290,00 + spese assicurazione calciatori

SERIE D C/5 (\*) €. 1.040,00 + spese assicurazione calciatori

C/5 FEMM. SERIE C (\*) €. 990,00 + spese assicurazione calciatori

**(\*) Deroghe per le Società nuove affiliate.**

**MODALITA’ DI VERSAMENTO**

I versamenti dovranno essere effettuati attraverso le seguenti modalità:

Bonifico bancario: **IBAN: IT79V0311102604000000007015**

**UBI BANCA**

**Beneficiario: C.R. MARCHE F.I.G.C. – L.N.D.**

o

Assegno circolare intestato a: **Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D..**

**NON SONO AMMESSI I VERSAMENTI MEDIANTE CONTANTE E/O ASSEGNO BANCARIO**

**DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE CALCIO A 5 2018/2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Venerdì | **7 SETTEMBRE** | **COPPA ITALIA SERIE C MASCHILE** |
| Venerdì | **21 SETTEMBRE** | **CAMPIONATO SERIE C1**  **CAMPIONATO SERIE C2**  **COPPA MARCHE SERIE D**  **COPPA MARCHE SERIE C FEMMINILE**  **COPPA MARCHE UNDER 21**  **COPPA MARCHE UNDER 19**  **COPPA MARCHE UNDER 17**  **COPPA MARCHE UNDER 15** |
| Venerdì | **05 OTTOBRE** | **CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE**  **CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D**  **CAMPIONATO UNDER 21**  **CAMPIONATO UNDER 19**  **CAMPIONATO UNDER 17**  **CAMPIONATO UNDER 15** |

**GRADUATORIE DEFINITIVE PER COMPLETAMENTO ORGANICI 2018/2019**

Visto che a seguito delle graduatorie per il completamento organici pubblicate nel Comunicato Ufficiale n° 1 dell’11/07/2018 non sono giunte osservazioni, si ufficializzano le stesse come di seguito riportato:

**SERIE C1**

**1^ fascia: 12^ classificata dopo i play out (perdente secondo incontro play out)**

NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

**2^ fascia: le 2 società perdenti il triangolare per la promozione in serie C1**

MONTELUPONE CALCIO A 5

**3^ fascia: 13° e 14° classificate dopo i play out (perdente primo incontro play out)**

C.U.S. MACERATA CALCIO A5 197

DINAMIS 1990 106

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOCIETA’** | **AFFILIAZ.** | | **CLASS.** | | **DISCIPLINA** | | **COPPA** | **ATTIVITA’ GIOVANILE** | | | | | **RIUNIONI** | | **TOTALE** |
| **AA** | **P** | **CF** | **P** | **D** | **P** | **U**  **21** | **J** | **A** | **G** | **AdB** | **Pr.** | **Reg.** |
| **C.U.S. MACERATA CALCIO A5** | **1998** | **20** | **13^** | **1** | **10^** | **1** | **5** | **0** | **40** | **40** | **40** | **50** | **0** | **0** | **197** |
| **DINAMIS**  **1990** | **1990** | **25** | **14^** | **1** | **1^** | **30** | **5** | **0** | **40** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **106** |

*LEGENDA: AA Anno affiliazione – P Punti – CF Classifica finale regular season – D Disciplina – C Partecipazione alla Coppa – U21 Under 21 – J Juniores – A Allievi – G Giovanissimi – AdB Attività di Base – Riunioni Regionali e Provinciali*

**4^ fascia: squadre partecipanti ai play off nel campionato di serie C2**

CHIARAVALLE FUTSAL

**5^ fascia: le rimanenti squadre aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio**

MONTESICURO TRE COLLI

**6^ fascia: le rimanenti squadre non aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio**

NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

**SERIE C2**

**1^ fascia: perdenti play out del campionato di serie C2**

FUTSAL SANGIUSTESE A.R.L.

**2^ fascia: terze classificate dei rispettivi gironi al termine dei play off di serie D**

NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

**3^ fascia: squadre partecipanti ai play off del campionato di serie D**

NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

**4^ fascia: le rimanenti squadre aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio**

NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

**5^ fascia: le rimanenti squadre non aventi diritto a fare richiesta di ripescaggio**

NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

**Al verificarsi di situazioni diverse da quelle previste, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche si riserva le valutazioni e le decisioni di competenza.**

Con riferimento ai Meccanismi di promozione e retrocessione pubblicati nel C.U. n. 26 del 13/10/2017 si ricorda che, per l’eventuale completamento di organici dei campionati regionali di serie C1 e Serie C2 derivanti da ulteriori ammissioni al Campionato Nazionale di Serie B, da mancate iscrizioni e da fusioni, si cercherà di stabilire l’organico di n. 14 squadre nella serie C1 e di n. 14 squadre nei singoli gironi di serie C2.

**PORTAFOGLIO PAGAMENTO ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE**

Si comunica che all'interno dell'Area Società è attivo il **Portafoglio Pagamenti Attività Regionale e Provinciale** attraverso il quale sarà possibile **saldare le richieste di iscrizione ai campionati e le richieste di tesseramento calciatori** - sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico - **dirigenti e di emissione tessere plastificate**.

**La presenza all'interno del portafoglio tesseramenti dei fondi necessari all'approvazione delle pratiche di tesseramento calciatori (sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico) dirigenti e di emissione tessere plastificate è vincolante: il sistema infatti, qualora nel portafoglio tesseramenti non siano presenti fondi sufficienti, non permette la stampa delle pratiche.**

***Alla luce di quanto sopra esposto si consigliano vivamente le Società, soprattutto per quanto concerne i tesseramenti, di creare un fondo cassa nel portafoglio tesseramenti al fine di permettere la tempestiva stampa delle richieste di tesseramento calciatori, dirigenti e di emissione tessere plastificate.***

Si sottolinea inoltre che qualora non venissero caricati i versamenti mediante bonifico all'interno del Portafoglio Pagamenti Attività Regionale e Provinciale, non sarà possibile ratificare le iscrizioni ai campionati.

Si rammenta infine che gli importi delle iscrizioni sono visibili nel menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" alla voce "Riepilogo Costi" mentre quelli relativi ai tesseramenti e trasferimenti LND, tesseramenti SGS, tesseramento Dirigenti, richiesta emissione tessera plastificata calciatori sono consultabili sia all'atto dell'istruzione della pratica che alla voce "Pratiche aperte" dei rispettivi menu.

Tale servizio è accessibile tramite l'omonima area funzionale all'interno dell'Area Società ed è utilizzabile secondo la seguente procedura.

**MODALITA’ DI RICARICA PORTAFOGLIO**

Una volta effettuato il bonifico al Comitato Regionale Marche:

* cliccare "Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio" nel menu "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale";
* selezionare "Ricarica" nel menu a tendina "Tipo Operazione";
* scegliere se ricaricare il "portafoglio ISCRIZIONI" o il "Portafoglio Tesser. e Altro" nel menu a tendina "Portafoglio Destinazione";
* selezionare una delle seguenti opzioni nel menu a tendina "Modalità di pagamento":
  + “Bonifico Bancario”
  + “Carta di Credito, Mybank, ecc”
  + “Mav light bancario”
  + “Mav light SisalPay”

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “BONIFICO BANCARIO”**

* inserire il CRO del bonifico effettuato, oppure in caso di mancanza inserire “0”, l'ABI ed il CAB del proprio istituto di credito;
* inserire l’importo del bonifico effettuato;
* caricare la contabile dell'avvenuto bonifico cliccando il pulsante "Aggiungi documento allegato" (facoltativo);
* salvare definitivo.

Quando il bonifico sarà accreditato nel conto corrente del Comitato Regionale, questo provvederà all'approvazione della richiesta di ricarica.

L'approvazione o il rifiuto della richiesta di ricarica è consultabile alla voce "Elenco richieste di ricarica Portafoglio" all'interno del sottomenu "Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti".

**MODALITA’ EFFETTUAZIONE BONIFICO BANCARIO**

In fase di **esecuzione di un bonifico bancario** nei confronti del Comitato Regionale Marche si raccomanda di **inserire sempre nella causale la matricola e la denominazione societaria**. La mancata indicazione dei suddetti dati comporta infatti un elevato rallentamento nell’accredito dell’importo nel conto societario e, di conseguenza, preclude la possibilità di ricarica del portafoglio.

**Si raccomanda inoltre di effettuare la richiesta di ricarica del portafoglio lo stesso giorno in cui viene eseguito il bonifico bancario**. Infatti, qualora la richiesta di ricarica venisse effettuata nei giorni precedenti o successivi, la richiesta di ricarica non potrà essere accettata e l’importo bonificato sarà accreditato nel conto societario. In quest’ultimo caso, per procedere alla ricarica del portafoglio, occorrerà effettuare una richiesta di trasferimento dei fondi dal saldo attivo. L'approvazione di tale richiesta non è automatica, ma dipende dalla ratifica del Comitato Regionale.

***Onde evitare disguidi e rallentamenti in fase di accredito degli importi bonificati e in fase di approvazione delle richieste di ricarica, si consiglia vivamente alle Società di attenersi alle disposizioni sopra elencate.***

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “CARTA DI CREDITO, MYBANK, ECC.”**

* inserire l’indirizzo e-mail al quale sarà inviata la ricevuta della transazione POS;
* inserire l’importo che si vuole ricaricare;
* cliccare “salva e paga”;
* l’utente sarà reindirizzato sul sito della BNL per l’effettuazione del pagamento (i dati della carta di credito non vengono salvati dal sistema) o al proprio home banking per l’effettuazione della transazione in caso di utilizzo del “MyBank”\*;
* effettuata la transazione, il sistema emetterà la ricevuta POS che sarà inviata all’indirizzo e-mail comunicato in precedenza.

*\* il MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori   
di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità   
digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un’app da   
smartphone o tablet.*

*Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al   
circuito MyBank in tutta Europa.*

*La lista e' consultabile alla pagina web* [*https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/*](https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/)

***N.B.: questa modalità di pagamento permette l’accredito immediato nel portafoglio indicato in sede di ricarica dell’importo versato.***

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “MAV LIGHT BANCARIO”**

* inserire l’importo che si vuole ricaricare;
* cliccare “salva e stampa”;
* completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente in banca.

***N.B.: l’accredito dell’importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 1-2 giorni dal pagamento del MAV.***

**PROCEDURA DI RICARICA CON PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO “MAV LIGHT SISAL PAY”**

* inserire l’importo che si vuole ricaricare;
* cliccare “salva e stampa”;
* completando il salvataggio, il sistema emetterà un bollettino MAV da pagare successivamente nei Punti Sisal Pay (ricevitorie, bar, tabacchi ed edicole).

*Il servizio è disponibile per importi, commissione inclusa, fino a 999,99 euro per pagamento in contanti e fino a 1.499,99 euro per operazioni con carte di pagamento. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con PagoBancomat, carte di credito e carte prepagate. Per conoscere le condizioni economiche e cercare il Punto SisalPay più vicino, consultare www.sisalpay.it.*

***N.B.: l’accredito dell’importo versato nel portafoglio indicato in sede di ricarica avviene entro 1-2 giorni dal pagamento del MAV.***

**Si consiglia di effettuare il pagamento a mezzo carta di credito MyBank ecc. o a mezzo MAV in quanto rendono più snella la procedura di approvazione identificando automaticamente in maniera univoca e certa la società che effettua la transazione.**

**SALDO PORTAFOGLI**

Il **saldo portafogli** è consultabile in tempo reale in ognuna delle voci contenute nel menu "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale".

Con la medesima procedura è possibile anche richiedere il **trasferimento dei fondi**, totale o parziale, da un portafoglio all'altro.

**PAGAMENTO ISCRIZIONI**

Una volta effettuata l'iscrizione e approvata la richiesta di ricarica del portafoglio iscrizioni:

* cliccare "Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio" nel sottomenu "Gestione Pagamenti Iscrizioni" in "Iscrizioni Regionali e Provinciali" del menu principale;
* selezionare il documento di iscrizione da pagare di cui viene fornito l'importo totale e cliccare "Paga selezionati;
* inserire nel campo "Paga importo" l'ammontare dell'iscrizione da pagare e cliccare "Conferma pagamento";

il sistema genera automaticamente la ricevuta del pagamento la quale è consultabile alla voce "Elenco ricevute pagamento emesse" all'interno del sottomenu "Gestione Pagamenti Iscrizioni"

**SOCIETA’ INATTIVE**

La sottonotata Società ha comunicata l’ inattività a partire dalla stagione sportiva 2018/2019:

matr. 920996 A.S.D. VIGOR CAMERANO Camerano (AN)

matr. 932808 A.S.D. NUOVA SAN LORENZO Massa Fermana (FM)

Visto l’art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

**CIRCOLARE N. 77 DEL 26.06.2018 L.N.D.**

**ART. 118 NOIF – Variazione di attività**

Si trascrive, per opportuna conoscenza la Circolare n. 77 del 26.06.2018 della L.N.D. concernente modalità e procedure in merito alla **variazione di attività** di cui art. 118 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2018/2019:

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012 e n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17. Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015 e n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22.6.2017, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** per la Stagione Sportiva 2018-2019.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (art.29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall’art.118, delle N.O.I.F.

E’ quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

**La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2018-2019 – è fissato dal 1° Luglio 2018 al 14 settembre 2018 (ore 19,00).**

**Una volta variata l’attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l’originario rapporto con la Società “quiescente”, deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2019-2020. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.**

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

**In linea generale**, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque.

**La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

**Per i calciatori tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopraccitate norme.**

**Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.**

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

* **il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell’attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.**

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

**Fatta salva la previsione di cui all’art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”, a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell’attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell’attività “quiescente”. In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all’art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società “quiescente” sia alla Società dell’attività prescelta.**

Una volta svincolato **dalla Società dell’attività prescelta in variazione e dalla Società dell’attività “quiescente”,** il calciatorepuò aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società “pure” che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a 11 e calcio a 5.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli artt. 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell’attività “quiescente”, al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgo sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2018/2019 il periodo stabilito è dal 1° Luglio 2018 al 14 Settembre 2018, ore 19,00), attraverso l’invio dell’apposito modulo federale **in forma telematica** (**apposizione della firma elettronica**) con le modalità previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

**La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione**; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si **applicano anche alle calciatrici**.

**TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITA’ DENUNCIA E GESTIONE SINISTRI**

Si riporta di seguito il testo del CU n. 52 del 30.7.2018 della L.N.D. che, ad ogni buon conto, viene allegato al presente Comunicato Ufficiale

La L.N.D. di intesa con Generali Italia S.p.A., informa che, per la stagione sportiva 2018/2019, la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, in **vigore dal 01 Luglio 2018 è stata modificata come segue:**

La denuncia di sinistro, trasmessa dall’assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, potrà essere effettuata:

* attraverso il sistema di denuncia *online* accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti [www.lnd.it](http://www.lnd.it), selezionando il banner posto sulla destra della home page denominato ASSICURAZIONI.

All’interno di questo spazio web, si dovrà selezionare: **AREA SINISTRI-denuncia *on line*.**

**La procedura di denuncia online è di facile gestione, non comporta spese e assicura l’immediata presa in consegna e lavorazione dell’infortunio.**

Si ricorda, inoltre, che nella pagina “AREA SINISTRI-*denuncia on line*” sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

**In particolare, sono stati inseriti il vademecum esplicativo per procedere all’apertura del sinistro, la sintesi della polizza, i moduli per la denuncia e un elenco di domande frequenti che possono sorgere agli assicurati in ordine alla denuncia e alla gestione dei sinistri, con le relative riposte.**

**Nella stessa pagina web le Società sportive potranno trovare anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.**

**La denuncia on-line può essere effettuata anche cliccando sul seguente link:**

<https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idfed=24>

**Si può procedere all’apertura del sinistro anche:**

* Attraverso un’e-mail da inviare al’indirizzo [lega.dilettanti@aon.it](mailto:lega.dilettanti@aon.it);
* Inviando il modulo di denuncia infortuni, debitamente compilato, attraverso raccomandata A/R al

AON S.p.A – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano

**La denuncia, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà esere anticipata entro i 15 giorni successivi al decesso a MEZZO RACCOMANDATA a/r da trasmettere all’indirizzo sopra indicato.**

Inoltre, per la gestione seguiti e per concoscere lo stato dei sinistri è possibile contattare il numero verde a disposizione dell’infortunato

**800.137.060**

**N.B.**

**- I sinistri denunciati fino alla stagione sportiva 2017-2018 devono essere gestiti e chiusi attraverso l’invio della documentazione mancante da spedire al CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. C/O MARSH S.p.A. – casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20149 MILANO**

**Servizio di consulenza assicurativa**

Si ricorda, inoltre, che è sempre attivo il **servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l’assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.**

Il servizio di consulenza è predisposto dalla L.N.D. e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1. **Non può dare informazioni sulla gestione delle pratiche e non liquida i sinistri**. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800137060;
2. **Il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.**

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 09.30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00, contattando il numero telefonico **335.8280450**.

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa fra i 14 e 16 con tresseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibille all’indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it), oppure accedendo al link: <http://www.figc.it/index_SGS.shtml?3332>

e cliccando sulla voce **Procedura Liquidazione Sinistri.**

**IMPORTI PREMI ASSICURATIVI**

Il premio pro-capite per la stagione 2018/2019 è pari ad **€. 29,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società di L.N.D.**

Per quanto attiene alla copertura dei **“Dirigenti” delle Società della L.N.D**., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. per la stagione sportiva 2018/2019:

* Ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario pari a **euro 180,00;**
* Ogni singola Società partecipante al Campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario pari a **euro 130,00;**
* Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D. ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari a **euro 90,00.**

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria **Dirigenti** delle Società della L.N.D. – così come disposto dal 1 luglio 2012, secondo il decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010 – l’importo pro capite è ridotto ad **€ 5,00**.

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

**DATI SOCIETARI E ORGANIGRAMMA AREA SOCIETA’** [**WWW.LND.IT**](http://WWW.LND.IT) **S.S. 2018/2019**

**Si pregano tutte le Società di aggiornare dettagliatamente i propri dati societari ed anagrafici porgendo particolare attenzione ai corretti recapiti telefonici e indirizzi e-mail, nonché il proprio organigramma all’interno dell’area riservata del portale www.lnd.it con l’inserimento di tutti i tesserati ivi compresi tecnici e collaboratori.**

**TERMINI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO, SVINCOLI S.S. 2018/2019**

Si riportano i termini di tesseramento, trasferimento e svincoli relativi alla S.S. 2018/2019 (cfr. Comunicato Ufficiale n° 319 emesso in data 07/06/2018 dalla Lega Nazionale Dilettanti).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DA | A |
| SVINCOLI DA PARTE DI SOCIETA' PER RINUNCIA (ART. 107 NOIF) | 01/07/2018 | 14/07/2018 |
| NON PROFESSIONISTI | 01/07/2018 | 31/03/2019 |
| GIOVANI DILETTANTI (in deroga art. 39.1 NOIF) | 01/07/2018 | 31/05/2019 |
| CONTRATTO PROFESSIONISTICO SENZA CONSENSO SOCIETA' DIL. | 01/07/2018 | 31/07/2018 |
| CONTRATTO PROFESSIONISTICO CON SOCIETA’ DI SERIE A E B  CON CONSENSO SOCIETA' DIL. | 01/08/2018 | 17/08/2018 |
| 03/01/2019 | 18/01/2019 |
| CONTRATTO PROFESSIONISTICO CON SOCIETA’ DI SERIE C  CON CONSENSO SOCIETA' DIL. | 01/08/2018  03/01/2019 | 25/08/2018  18/01/2019 |
| TRASFERIMENTI TRA SOCIETA' DILETTANTISTICHE | 01/07/2018 | 14/09/2018 |
| 01/12/2018 | 14/12/2018 |
| TRASFERIMENTI GIOVANI DILETTANTI A SOCIETA’ PROFESSIONISTE  SERIE A E B | 01/07/2018 | 17/08/2018 |
| 03/01/2019 | 18/01/2019 |
| TRASFERIMENTI GIOVANI DILETTANTI A SOCIETA’ PROFESSIONISTE  SERIE A E B | 01/07/2018  03/01/2019 | 25/08/2018  18/01/2019 |
| TRASFERIMENTI GIOVANI DI SERIE PROFESSIONISTI A DILETTANTI | 01/07/2018 | 31/08/2018 |
| 03/01/2019 | 31/01/2019 |
| TESSERAMENTO PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO CONTRATTO | 01/07/2018 | 30/01/2019 |
| TESSERAMENTO STRANIERI PROVENIENTI FEDERAZIONE ESTERA | 01/07/2018 | 31/12/2019 |
| RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA CALCIATORE PROFESSIONISTA | 01/07/2018 | 31/01/2019 |
| RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA CALCIATORE DILETTANTE | 01/07/2018 | 30/03/2019 |
| SVINCOLI DA PARTE SOCIETA' SUPPLETIVI PER RINUNCIA (ART. 107 NOIF) | 01/12/2018 | 14/12/2018 |
| SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108) | 01/07/2018 | 29/06/2019 |
| VARIAZIONE ATTIVITA' (ART. 118 NOIF) | 01/07/2018 | 14/09/2018 |

**COMUNICATO UFFICIALE NR. 1 E NR. 2 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico/FIGC ha pubblicato i C.U. e relativi allegati in epigrafe, consultabili ai seguenti link dove è possibile effettuare anche il download degli stessi:

- <http://www.figc.it/it/3332/2538451/ComunicatoSGS.shtml> ( C.U. nr. 1 e relativi allegati)

- <http://www.figc.it/it/3332/2543024/ComunicatoSGS.shtml> ( C.U. nr. 2 e relativi allegati)

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C

**ARTICOLAZIONE**

Parteciperanno alla Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C n° 64 squadre così suddivise:

- n° 14 squadre di Serie C1

- n° 42 squadre di Serie C2

- n° 8 squadre di Serie D

La Società vincente avrà accesso alla Fase Nazionale; nel caso la vincente sia una Società non partecipante al Campionato di Serie C1, l'accesso alla Fase Nazionale sarà concesso alla squadra di Serie C1 meglio classificata.

La Società vincitrice la Fase Nazionale della Coppa Italia avrà l'accesso alla Serie B per la Stagione Sportiva 2019/2020.

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **7 SETTEMBRE 2018 14 SETTEMBRE 2018**
* **SECONDO TURNO** **2 OTTOBRE 2018 16 OTTOBRE 2018**
* **TERZO TURNO** **6 NOVEMBRE 2018 20 NOVEMBRE 2018**
* **FINAL EIGHT GENNAIO 2019**

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

**ARTICOLAZIONE**

La Società vincente avrà accesso alla Fase Nazionale.

La Società vincitrice la Fase Nazionale della Coppa Italia avrà l'accesso alla Serie A2 per la Stagione Sportiva 2019/2020.

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **21 SETTEMBRE 2018 28 SETTEMBRE 2018**
* **FINAL EIGHT GENNAIO 2019**

COPPA MARCHE CALCIO A 5 SERIE D

**ARTICOLAZIONE**

La manifestazione è a carattere regionale e gestita dal Comitato Regionale Marche.

La Società vincitrice avrà l'accesso alla Serie C2 per la Stagione Sportiva 2019/2020.

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **21 SETTEMBRE 2018 28 SETTEMBRE 2018**

Le **semifinali** saranno disputate in gara unica durante le Final Eight in programma **nel mese di Gennaio 2019.**

La **gara di finale** sarà disputata **al termine del Campionato di Serie D**.

COPPA MARCHE CALCIO A 5 UNDER 21

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **21 SETTEMBRE 2018 28 SETTEMBRE 2018**
* **FINAL EIGHT GENNAIO 2019**

COPPA MARCHE CALCIO A 5 UNDER 19 (JUNIORES)

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **21 SETTEMBRE 2018 28 SETTEMBRE 2018**
* **FINAL EIGHT GENNAIO 2019**

COPPA MARCHE CALCIO A 5 UNDER 17 (ALLIEVI)

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **21 SETTEMBRE 2018 28 SETTEMBRE 2018**
* **FINAL EIGHT GENNAIO 2019**

COPPA MARCHE CALCIO A 5 UNDER 15 (GIOVANISSIMI)

**DATE**

* **PRIMO TURNO** **21 SETTEMBRE 2018 28 SETTEMBRE 2018**
* **FINAL EIGHT GENNAIO 2019**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, costituito dall’Avv. Giammario Schippa - *Presidente*; dall’Avv. Piero Paciaroni - *Vicepresidente*; dal Dott. Giovanni Spanti, dall’Avv. Francesco Scaloni, dal Dott. Lorenzo Casagrande Albano - *Componenti*; con l’assistenza del Rag. Angelo Castellana - *Segretario*, con la collaborazione della Dott.ssa Agnese Fiocco, si è riunito il giorno 23 luglio 2018 ed ha assunto le seguenti decisioni:

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. MERCANTINI CARLO, PANDOLFI LUCA, FAMA JOSHUA E DELL’A.S.D. PESAROFANO CALCIO A 5**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 12 giugno 2018 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **MERCANTINI Carlo**, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Pesarofano Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 1bis*,* comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fama Joshua e per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Calcio a 5 Corinaldo/Pesarofano Calcio a 5 del 9.10.2016, valevole per la Coppa Marche Giovanissimi Regionali;
* **PANDOLFI Luca**,Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Pesarofano Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 1bis*,* comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Calcio a 5 Corinaldo/Pesarofano Calcio a 5 del 9.10.2016, valevole per la Coppa Marche Giovanissimi Regionali, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Fama Joshua, sottoscrivendo la distinta di gara, consegnata all’Arbitro, con attestazione della regolare posizione del calciatore, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne diritto;
* **FAMA Joshua**, calciatore, della violazione di cui all’art. 1bis*,* commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e art. 39 delle NOIF, per avere disputato, in posizione irregolare, la gara Calcio a 5 Corinaldo/Pesarofano Calcio a 5 del 9.10.2016, valevole per la Coppa Marche Giovanissimi Regionali, nelle fila dell’A.S.D. Pesarofano Calcio a 5 senza averne titolo perché non tesserato;
* l’**A.S.D. PESAROFANO CALCIO A 5**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per i comportamenti posti in essere dai soggetti innanzi indicati; società alla quale gli stessi appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

Con nota del 21 giugno 2018 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copia e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Le memorie difensive**

La società ed il calciatore, per il tramite del medesimo difensore, hanno fatto ritualmente pervenire un’unica memoria difensiva con la quale, a mezzo di distinti motivi, hanno eccepito:

* la violazione degli artt. 32 quinquies, comma 5, del Codice di giustizia sportiva FIGC e 47, comma 5, Cgs CONI, e, quindi, l’inammissibilità/infondatezza del deferimento in forza dell’inutilizzabilità di tutti gli atti inseriti nel fascicolo istruttorio, in quanto costituito da un unico documento, senza Relazione di conclusione di indagine e senza lettera di affidamento dell’incarico al Procuratore Aggiunto, con evidente lesione del diritto di difesa, non consentendo ai deferiti di conoscere la data dell’apertura delle indagini e, di conseguenza, verificarne la correttezza;
* l’intervenuta prescrizione dell’infrazione disciplinare contestata, ai sensi dell’art. 25 del Cgs FIGC;
* nel merito, il regolare tesseramento, in data 21 settembre 2016, del calciatore Fama Joshua a proprio favore e quindi la regolare partecipazione dello stesso alla gara del 9 ottobre 2016;
* il possesso da parte del calciatore del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Gli stessi deferiti concludevano chiedendo, in via preliminare, l’inammissibilità e improcedibilità del deferimento; nel merito, il rigetto; in subordine, in ipotesi di condanna, applicarsi le pene nel minimo edittale.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale ed il difensore della società e del calciatore.

Il rappresentante della Procura federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale d’udienza.

Il difensore della società e del calciatore si riportava alla memoria difensiva illustrandone ampiamente le argomentazioni di rito e di merito; assumeva e documentava di avere regolarmente sottoposto a visita medica il calciatore in questione, il cui tesseramento era stato inizialmente accettato dal sistema informatico federale senza alcun rilievo.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e dei deferiti, come sopra rappresentati e difesi, rileva quanto segue.

Preliminarmente, questo Tribunale ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità per violazione degli artt. 32 quinquies, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e 47, comma 5, del Codice della giustizia sportiva del CONI, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, il procedimento *de quo* è stato dalla Procura federale iscritto nell’apposito Registro in data 21 marzo 2018 e la Comunicazione di Conclusione delle indagini è avvenuta il 26 marzo 2018: il tutto quindi nel pieno rispetto della normativa federale vigente in materia.

Medesimo giudizio di infondatezza va dato all’eccezione di prescrizione.

La stagione sportiva successiva a quella della gara in questione - 9 ottobre 2016 - è in effetti quella terminata il 30 giugno 2018, ma il deferimento del 12 giugno 2018 ha interrotto i termini.

Pertanto anche l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

Passando al merito dell’incolpazione va rilevato che, dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano la fattispecie prevista e punita dall’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

La mancata idoneità medico sportiva, invero, non è stata contestata; ad ogni buon conto, alla luce della documentazione prodotta, risulta che il calciatore in questione fosse in possesso di regolare certificazione medica d’idoneità all’attività sportiva agonistica.

Acclarata quindi la responsabilità dei deferiti, con la precisazione di cui sopra, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore Fama Joshua alla vicenda sia stato decisamente limitato eppertanto anche la sanzione, applicabile allo stesso, può essere limitata.

Trattasi invero di calciatore nato il 25 settembre 2003; trattasi di materia di tesseramento nella quale la società ha svolto un ruolo preminente, fors’anche assorbente.

Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, eque e congrue appaiono le sanzioni di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni:

* al Presidente MERCANTINI Carlo, l’inibizione per giorni 20 (venti);
* al dirigente PANDOLFI Luca, l’inibizione per giorni 10 (dieci);
* al calciatore FAMA Joshua, l’ammonizione;
* all’A.S.D. PESAROFANO CALCIO A 5, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 luglio 2018.

Il Relatore e Segretario f.f. Il Presidente

F.to Francesco Scaloni F.to Giammario Schippa

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

Si ricorda che l’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | chiuso | 15.00 – 17,00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Mercoledì | chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Venerdì | chiuso | 15.00 – 17.00 |

**Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Segreteria 071/28560404

Segreteria Calcio a 5 071/28560407

Ufficio Amministrazione 071/28560322 **(Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)**

Ufficio Tesseramento 071/28560408 **(Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 30/07/2018.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |